



Newsletter

Origine e accordi di libero scambio

Invii misti con prodotti originari e non originari

Naturalmente è possibile esportare mediante lo stesso invio prodotti originari e prodotti non originari, indicandoli in un'unica fattura.

Tuttavia, anche in questi casi può essere rilasciata una prova dell'origine solo per i prodotti originari previsti dall'accordo di libero scambio (ALS) in questione.

Esempio:

Un invio verso l'UE contenente cuscinetti a sfera con origine svizzera (ai sensi dell'ALS Svizzera-UE) e cuscinetti ad aghi originari della Corea.

Certificato di circolazione delle merci (CCM)

Sul CCM possono essere indicati solo i prodotti originari.

Le indicazioni nella rubrica 8 (relative all'imballaggio ecc.) devono dunque riferirsi solo ai colli contenenti i cuscinetti a sfera. Quale designazione della merce occorre indicare «cuscinetti a sfera».

Se, in caso di grandi invii, nel CCM si rimanda a una fattura o a una lista allegata, è sufficiente che i prodotti originari e quelli non originari siano indicati in modo inequivocabile in questa fattura o lista.

L'indicazione della quantità nella rubrica 9 deve comprendere solo i cuscinetti a sfera.

A proposito di invii misti

Le decisioni d'imposizione all'importazione possono essere utilizzate come prove per l'origine di materiali o merce riesportata senza aver subito modifiche.

Benché le indicazioni siano chiare, talvolta i dichiaranti doganali in Svizzera non prestano attenzione al fatto che le dichiarazioni d'origine estere contengono anche prodotti

Dichiarazione d'origine

La fattura (o un altro documento commerciale) sulla quale è indicata la dichiarazione d'origine comprende sia i cuscinetti a sfera sia quelli ad aghi.

Il tenore della dichiarazione d'origine prevede l'aggiunta «[...] salvo indicazione contraria [...]». Per questo motivo sui documenti commerciali riportanti la dichiarazione d'origine possono figurare anche prodotti non originari. Non è necessario allestire documenti commerciali separati per i prodotti originari e per quelli non originari; la distinzione avviene sul documento stesso.

È dunque importante che dalle indicazioni emerga chiaramente e inequivocabilmente quali sono i prodotti non originari.

Ciò è possibile, per esempio, fornendo un'apposita indicazione nella posizione (nell'esempio in questione: alla posizione «cuscinetti ad aghi» occorre indicare che non si tratta di prodotti originari oppure che la merce proviene dalla Corea). In alternativa, nella dichiarazione d'origine stessa è possibile indicare a quali posizioni tale dichiarazione non si riferisce.

non originari e perciò dichiarano erroneamente l'intero invio come originario. Se tale situazione non viene corretta dall'ufficio doganale d'entrata nel quadro dei controlli, ciò comporta indicazioni errate nella decisione d'imposizione (oltre a un'imposizione errata). Se, in seguito, questa decisione viene utilizzata come documento precedente, l'errore relativo ai materiali o prodotti non

originari si trasmette anche all'esportazione. Una corretta dichiarazione all'importazione è dunque importantissima. Si raccomanda quindi di controllare l'imposizione

all'importazione (e, se necessario, di chiedere una correzione).

Ermächtigtger Ausführer
Exportateur Agréé
Esportatore Autorizzato



Trasporto diretto verso la Cina

Si rammentano le disposizioni principali, già rese note mediante [circolare](#).

In caso di invii diversi da quelli riguardanti il traffico aereo Svizzera-Cina, la presentazione dei seguenti documenti vale come prova del trasporto diretto:

- Documento commerciale con la dichiarazione d'origine completata dalle seguenti indicazioni:
 - itinerario di trasporto esatto Svizzera-Cina e
 - numero della dichiarazione doganale d'esportazione svizzera.

Si consiglia di apporre queste indicazioni accanto alla dichiarazione d'origine

e di non utilizzare abbreviazioni non note in Cina. Il documento deve essere identico a quello trasmesso mediante EACN (scambio di dati EA con la Cina).

- In caso di trasporto attraverso l'UE: anche una copia del modulo T1 o una copia della lettera di vettura CIM (a condizione che la lettera di vettura CIM sia stata allestita in Svizzera e che la casella nella rubrica 58 b) sia stata contrassegnata).

Questa regolamentazione non vale per gli invii con certificato di circolazione delle merci.

Novità

Dicembre 2015 **Raccolta di articoli di [Forum D.](#) relativi agli accordi di libero scambio e all'origine [Forum D. - articoli](#)**

Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli esportatori (autorizzati) sono invitati a rivolgersi alle seguenti direzioni di circondario:

Basilea

Elisabethenstrasse 31
4010 Basel
Tel. 058 469 12 87
Fax 058 469 13 13
zentrale.di-tarif@ezv.admin.ch

BE, JU, SO, BL, BS, LU,
OW, NW, AG senza distretti
di Baden e Zurzach

Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62
8200 Schaffhausen
Tel. 058 480 11 11
Fax 058 480 11 99
zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AI, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

Ginevra

Av. Louis-Casaï 84
1216 Cointrin
Tel. 058 469 72 72
Fax 058 469 72 73
centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch

GE, VD, NE, FR, VS

Lugano

Via Pioda 10
6900 Lugano
Tel. 058 469 98 11
Fax 091 923 14 15
centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch

TI, GR distretto della Moesa

Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine
<http://www.ezv.admin.ch> > [Accordi di libero scambio, Origine](#)